



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

Spett.le Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo - Firenze

Oggetto: Esito istruttoria controllo ai sensi dell'art. 148 bis Tuel e 1, commi 166 e 167, l.n. 266/2005 sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 del comune di Montepulciano (SI) – invio chiarimenti

Nel prendere atto dell'esito istruttorio nei confronti del Comune di Montepulciano sui rendiconti 2017-2018 e 2019 comunicatoci in data 11.01.2022 CORTEDEICONTI-SEZ_CON_TOS_SC_TOS-0000183, si inviano i seguenti chiarimenti:

Rendiconto 2018

In relazione al punto 2) quantificazione della quota vincolata nel risultato di amministrazione in ordine al contributo di parte capitale di 32.825,94 euro, ricevuto dalla Regione Toscana e connesso ai lavori di realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Fortezza, si certifica quanto segue:

- Tale contributo è stato erogato successivamente per il co-finanziamento dei lavori aggiuntivi che l'ente ha finanziato con risorse a carico del bilancio. Inizialmente il Piano delle Opere 2015-2018, approvato con deliberazione n. 21 del 29/04/2015, prevedeva che l'intervento "Fortezza Poliziana: Copertura cortile e Lavori di completamento" per euro 100.000,00 fosse finanziato con proventi da "vendita immobili comunali". Successivamente, non essendosi realizzate tali vendite, è stata sostituita l'originale modalità di finanziamento con l'applicazione dell'avanzo libero effettuando variazioni in competenza al bilancio di previsione 2015. E come riportato nella risposta istruttoria del 04/08/2021, la Regione ha permesso di rendicontare anche queste spese aggiuntive, realizzandosi nel 2018 una maggiore entrata non prevista di euro 32.824,94.
Si evidenzia inoltre che nel 2019 l'avanzo libero 2018 applicato al bilancio di competenza 2019 per euro 1.301.750,00 è stato totalmente destinato ad investimenti.

Rendiconto 2019

in relazione al rilievo: "**punto 2) fondo rischi contenzioso**" si precisa quanto segue in ordine a come è stato calcolato dall'amministrazione comunale l'entità di tale accantonamento oggetto di rilievo.

Con la comparsa di costituzione e risposta depositata da Imp.El **in appello** (che allego alla presente), la Società, nel ridurre in misura rilevante le proprie pretese rispetto al primo grado (la società ha rideterminato la propria pretesa economica **da 660.885,37 euro a 383.546,18**) con ciò riconoscendo la manifesta erroneità della sentenza del Tribunale di Siena, come di seguito analiticamente ricostruito:

- 1) Euro 72.801,77 a titolo di opere eseguite e non pagate (importo quindi soggetto ad IVA);
- 2) Euro 39.757,70 a titolo di mancato utile (quindi a titolo di risarcimento del danno);
- 3) Euro 31.624,91 o, in subordine, Euro 14.830,06 per materiali a piè d'opera;

- 4) Euro 183.861,80, oltre IVA e interessi legali, per maggiori costi sopportati così suddivisi:
- a) Euro 56.086,24 per maggiori spese generali;
 - b) Euro 42.489,58 per contrazione dell'utile;
 - c) Euro 8.605,01 per ammortamento dei macchinari;
 - d) Euro 37.443,64 per maggiori spese di personale;
 - e) Euro 9.237,33 per maggiori spese per fideiussione,
- 5) Euro 55.500,00 a titolo di risarcimento delle spese sostenute per attività di ingegneria necessarie per fare fronte ai cambiamenti tecnico-progettuali disposti dal Comune.

Per un importo complessivo, dunque, di **€ 383.546,18 e non di 660.885,37 (si allega ad ogni buon conto comparsa di costituzione e risposta depositata da Imp.El in appello)**.

Si chiede pertanto di voler considerare il fatto di **non dover conteggiare come importo congruo del fondo contezioso** al 31.12.2019 euro 748.885,37 (dato dall'accantonamento al 31/12/2018 € 88.000,00 + € 660.885,37 dell'anno 2019), ma bensì la cifra di € 471.546,18 (dato dall'accantonamento al 31/12/2018 € 88.000,00 + € 383.546,18 dell'anno 2019).

Inoltre:

Nel corso della **causa in appello la CTU**, disposta dalla stessa Corte di Appello e depositata in data 21 dicembre 2020 (che ad ogni buon conto si allega) ,ha esaminato le domande avanzate da Imp. El, ed il Consulente, in conclusione, ha precisato:

- 1) in riferimento alle opere eseguite da Imp.El. e non pagate, le stesse ammonterebbero ad euro 44.551,90 (in luogo dei 72.801,77 pretesi dalla Società);
- 2) il valore dei materiali a piè d'opera è pari a zero;
- 3) i maggiori costi che Imp.El afferma di aver sostenuto (ovvero Euro 183.861,80 ed Euro 55.500,00) **non sono ad essa riconoscibili** in quanto l'impresa è stata, come riferito dal CTU, "parte essenziale della causa di tali ritardi..."; peraltro, a questo proposito, il CTU ha anche evidenziato che non è stata fornita da Imp.El. alcuna prova;

Inoltre, il CTU, in riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da questa Amministrazione ai fini del risarcimento dei danni, ha riferito che detti danni ammontano a complessivi **Euro 215.386,14 oltre IVA per un totale 236.924,754 euro molto prossima alla somma massima richiesta da Imp.El in appello, in forte riduzione rispetto alla condanna iniziale (660.885,36) che evidenzia un rischio potenziale per la contabilità del Comune abbastanza ridimensionato .**

Considerate quindi la domande svolte da Imp.El. in sede di appello e le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in attesa della sentenza della Corte, si può allo stato precisare quanto segue che è stato preso a riferimento per dimostrare ancora più chiaramente come abbiamo calcolato l'accantonamento.

- 1) In riferimento alle opere eseguite da Imp.El, come già esposto, il CTU ha determinato un maggior ammontare pari ad Euro **44.551,90;**
- 2) In ordine alla voce inerente al mancato guadagno, Imp.El non ha fornito alcuna prova concreta dell'utile che la stessa avrebbe potuto percepire se l'appalto fosse stato portato a termine; l'importo di Euro 39.757,70 indicato dalla stessa Impresa corrisponde, infatti, ad un decimo del corrispettivo non percepito

detratto il valore della media delle opere seguite (567.950,46 – 170.373,51= 397.576,96 * 10%). In proposito, non può però che ribadirsi che il mancato utile deve essere in ogni caso provato; in denegata ipotesi, il Giudice, laddove dovesse ritenere l'illegittimità della risoluzione, potrebbe comunque determinare il mancato utile in via alla somma richiesta **di euro 39.757,70**;

3) Per i materiali a piè d'opera il CTU, nella precedente relazione, aveva riconosciuto un importo pari ad Euro equitativa e quindi riconoscere una somma che al massimo potrebbe -anche se non si vede come - corrispondere prudenzialmente 5.830,06, mentre oggi gli stessi sono stati quantificati per un valore pari a zero, non essendo più utilizzabili; nella relazione di collaudo il valore di detti materiali ammonta ad Euro 2.568,06. Anche sotto questo profilo Imp.El non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il maggior valore di Euro 31.624,91 (valore che comunque il CTU ha totalmente escluso); a ciò aggiungasi che Imp.El è stata invitata più volte a ritirare i materiali lasciati in cantiere senza però provvedervi. Quindi, eventuali perdite sono da addebitarsi al comportamento inerte della medesima Imp.El.;

4) Parimenti è da dirsi sui maggiori costi che ammonterebbero ad Euro 183.861,80, importo che, peraltro, non è stato in alcun modo riconosciuto dal CTU. Del resto, la stessa Imp.El. non ha mai prodotto alcuna prova a sostegno dell'ammontare indicato, tant'è che anche il Giudice di prime cure, pur nella manifesta erroneità nella quantificazione dei danni subiti, non ha tenuto minimamente conto di dette pretese voci di danno. Resta poi fermo che le voci indicate (spese per il personale, contrazione dell'utile, ammortamento dei macchinari, maggiori spese generali) non costituiscono altro che una duplicazione delle prime due voci, ovvero delle opere eseguite (nelle quali vi rientrano le spese generali e le spese per il personale ed i macchinari) ed il mancato utile.

5) Parimenti per quanto concerne la pretesa ulteriore voce di Euro 55.500,00, richiesta da Imp.El. per asserite spese per attività di ingegneria, importo che non è stato riconosciuto dal CTU.

6) Per quanto concerne il danno all'immagine, Imp.El. non ha fornito anche sotto questo profilo alcuna prova di aver subito un danno, danno che peraltro è stato escluso anche dal Giudice di prime cure.

Dalla CTU emerge una somma massima riconoscibile - tra l'altro al netto dell'importo ottenibile dalla riconvenzionale presentata dal Comune e quantificata ad oggi dal CTU in 236.924,754 euro - **per l'esattezza ad euro 115.934,51 in maniera molto cautelativa e prudentiale rispetto alla stessa CTU e pertanto l'importo da noi accantonato di euro 118.400,03 per questo specifico contenzioso copre l'effettivo rischio ad esso collegato tutelando la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.**

Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni occorrenza.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Dr. Giulio Nardi

Il Responsabile Finanziario

d.ssa Simonetta Gambini

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.